



Comunicato stampa

Informazioni: +41 61 280 8188
press@bis.org
www.bis.org

13 gennaio 2011

Il Comitato di Basilea pubblica gli ultimi elementi delle riforme volte a migliorare la qualità del patrimonio di vigilanza

Il Comitato di Basilea ha pubblicato oggi alcuni requisiti minimi volti ad assicurare che, nel caso in cui una banca raggiunga il punto di non sopravvivenza, tutte le categorie di strumenti del patrimonio di vigilanza siano pienamente in grado di assorbire le perdite, prima che queste ricadano sui contribuenti.

Tali requisiti sono stati avallati dal Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza, organo direttivo del Comitato, in occasione della sua riunione del 10 gennaio. I membri del Comitato hanno convenuto che, a determinate condizioni, quali il superamento di un processo di valutazione *inter pares* e un'adeguata informativa, l'obiettivo perseguito dalla proposta potrà essere altresì raggiunto mediante un regime normativo di risoluzione che produca effetti equivalenti all'approccio contrattuale.

Durante la crisi finanziaria varie banche in difficoltà sono state salvate mediante l'iniezione di fondi pubblici sotto forma di *common equity* o altri strumenti del patrimonio di base. Ciò ha permesso di tutelare i depositanti, ma al tempo stesso ha messo in luce l'incapacità degli strumenti del patrimonio supplementare o Tier 2 (principalmente debito subordinato), e in alcuni casi del patrimonio di base o Tier 1, di assorbire le perdite incorse da alcune grandi banche con operatività internazionale, le quali sarebbero fallite in assenza di sostegno pubblico.

Per poter essere inclusi nel Tier 1 aggiuntivo (Tier 1 diverso dal *common equity*) o nel Tier 2, gli strumenti emessi da una banca devono soddisfare i requisiti minimi descritti nell'allegato al presente comunicato. Tali requisiti vanno ad aggiungersi ai criteri specificati nelle disposizioni di Basilea 3 sulla regolamentazione del patrimonio pubblicate nel [dicembre 2010](#).

Il Comitato di Basilea

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria costituisce un'assise per la regolare cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Esso si propone di migliorare e rafforzare le prassi di vigilanza e di gestione del rischio a livello mondiale. Il Comitato è composto da rappresentanti di Arabia Saudita, Argentina, Australia,



Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera e Turchia. Partecipano inoltre al Comitato in qualità di osservatori la Banca centrale europea, il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, la Commissione europea, il Fondo monetario internazionale e l'Istituto per la stabilità finanziaria.



Allegato

Requisiti minimi volti ad assicurare l'assorbimento delle perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza

Applicazione e caratteristiche degli strumenti al raggiungimento del punto di non sopravvivenza

1. Tutti gli strumenti del Tier 1 aggiuntivo e del Tier 2 emessi da una banca con operatività internazionale devono contemplare, fra le rispettive clausole e condizioni, una disposizione che conferisca all'autorità competente l'opzione di cancellarli o convertirli in *common equity* al verificarsi dell'evento che comporta il raggiungimento del punto di non sopravvivenza ("evento determinante"), a meno che:
 - a) la normativa della giurisdizione competente per la banca preveda che: 1) tali strumenti vengano cancellati al verificarsi dell'evento determinante, oppure 2) tali strumenti siano in altro modo pienamente in grado di assorbire le perdite prima che queste ricadano sui contribuenti;
 - b) una valutazione *inter pares* confermi che la giurisdizione ottempera al punto a); e
 - c) l'autorità di vigilanza competente e la banca emittente dichiarino, nei documenti di accompagnamento delle emissioni future, che gli strumenti in questione sono soggetti a perdite conformemente al punto a) del presente paragrafo.
2. L'eventuale compenso spettante ai detentori degli strumenti a seguito della cancellazione deve essere corrisposto immediatamente sotto forma di azioni ordinarie (o strumenti analoghi nel caso delle banche costituite in forma diversa dalla società per azioni).
3. La banca emittente deve disporre in ogni momento di tutte le autorizzazioni preventive necessarie a emettere immediatamente il numero di azioni specificato nelle clausole e condizioni dello strumento nel caso in cui venga raggiunto il punto di non sopravvivenza.

Evento determinante

4. Si considera che il punto di non sopravvivenza sia raggiunto non appena si verifica uno dei seguenti eventi: 1) la decisione che una cancellazione si renda necessaria per evitare che la banca diventi insolvente, secondo il giudizio dell'autorità competente; o 2) la decisione di effettuare un'iniezione di capitali pubblici, o altro intervento di sostegno equivalente, senza la quale la banca si renderebbe insolvente, secondo il giudizio dell'autorità competente.



5. L'eventuale emissione di nuove azioni a seguito del verificarsi di uno di questi eventi deve avvenire prima dell'apporto di fondi da parte del settore pubblico affinché il capitale conferito da quest'ultimo non risulti annacquato.

Trattamento dei gruppi

6. La giurisdizione competente per stabilire l'evento determinante è quella dove il patrimonio della banca viene riconosciuto a fini di vigilanza. Di conseguenza, laddove una banca emittente appartenente a un gruppo bancario più ampio intenda includere lo strumento emesso all'interno del capitale di vigilanza del gruppo consolidato, oltre che del suo capitale proprio, le clausole e condizioni dello strumento dovranno contemplare un evento determinante addizionale, ossia: 1) la decisione che una cancellazione si renda necessaria per evitare che la banca diventi insolvente, secondo il giudizio dell'autorità competente della giurisdizione del paese di appartenenza del gruppo; e 2) la decisione di effettuare un'iniezione di capitali pubblici, o altro intervento di sostegno equivalente, senza la quale la banca si renderebbe insolvente, secondo il giudizio dell'autorità competente della giurisdizione del paese di appartenenza del gruppo.
7. Le azioni ordinarie versate come eventuale compenso ai detentori dello strumento dovranno essere quelle della banca emittente o quelle della società madre del gruppo consolidato (compresa, in caso di risoluzione, l'eventuale società subentrante).

Disposizioni transitorie

Gli strumenti emessi a partire dal 1° gennaio 2013 dovranno soddisfare i criteri sopra elencati al fine di entrare a far parte del patrimonio di vigilanza. Gli strumenti emessi prima del 1° gennaio 2013 che non soddisfino i criteri sopra elencati, ma soddisfino tutti i criteri di computabilità nel patrimonio Tier 1 aggiuntivo o Tier 2 previsti dal documento *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari* saranno considerati alla stregua di "strumenti di capitale non più ammessi al Tier 1 aggiuntivo o al patrimonio supplementare", e di conseguenza progressivamente esclusi a partire dal 1° gennaio 2013 conformemente con il paragrafo 94 g).